

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ANZIANI O ADULTI IN STATO DI BISOGNO

ART. 1 OGGETTO

Il regolamento definisce le modalità ed i criteri per la determinazione di interventi di sostegno economico a carico del Comune di Pasian di Prato (di seguito Comune), finalizzati alla copertura delle rette applicate dagli Enti gestori di strutture residenziali accreditate dalla Regione Friuli Venezia Giulia. La collocazione in strutture residenziali è finalizzata ad assicurare ai soggetti anziani e adulti in stato di bisogno idonei interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria. Detta collocazione deve avvenire presso strutture residenziali a carattere socioassistenziale e/o sociosanitario ubicate nell'ambito del distretto sanitario di residenza o in eventuale altro distretto, in cui si trovi la struttura prescelta dall'utente/interessato anche in relazione alla situazione del nucleo familiare di appartenenza. La scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con il Comune tenendo conto anche della economicità della stessa.

ART. 2 FINALITA'

La finalità del presente regolamento è quella di garantire un sostegno economico all'anziano o adulto che si trovi in stato di bisogno e che necessiti di una soluzione residenziale protetta.

Al fine di determinare in concreto la misura dell'eventuale intervento economico da erogare a ciascun beneficiario, il regolamento provvede a:

- stabilire la modalità di presentazione della domanda di sostegno economico ad integrazione della retta e a definire i requisiti di ammissione;
- fissare i criteri di partecipazione economica del beneficiario;
- individuare i soggetti chiamati a concorrere all'integrazione della retta di ricovero attraverso l'applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente);
- definire la ripartizione dell'onere economico tra il beneficiario, i soggetti civilmente obbligati ed il Comune.

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

BENEFICIARIO: anziano o adulto che necessita di essere accolto in strutture residenziali protette, in quanto impossibilitato a rimanere nell'ambito familiare e/o ad usufruire di servizi alternativi.

CIVILMENTE OBBLIGATO: persona tenuta all'obbligo degli alimenti (ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile).

DONAZIONE: è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario) disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (art. 769 c.c.).

STATO DI BISOGNO: mancanza o insufficienza di mezzi per provvedere alle necessità primarie della vita in relazione alla situazione in cui versa la persona.

RICHIEDENTE: ricoverando, ricoverato, nonché tutore, curatore, amministratore di sostegno, coniuge, parente o affine del ricoverando/ricoverato.

ART. 4

RICHIESTA DI INTERVENTO DI COMPARTECIPAZIONE

La richiesta di intervento di compartecipazione va compilata su apposito modulo predisposto dal Servizio competente e deve essere sottoscritta dal richiedente. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione di seguito indicata:

1. Indicatore della Situazione Economica (di seguito I.S.E.E.) per prestazioni agevolate di natura socio - sanitaria, di cui all'art.6 del DPCM n.159/2013 e s.m.i., del beneficiario;
2. tutta la documentazione necessaria al fine di consentire la valutazione dell'entità dell'intervento di compartecipazione del Comune di cui al presente regolamento, qualora non resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 sul modello stesso di domanda;
3. ogni altra dichiarazione ritenuta necessaria e/o utile a stabilire le reali condizioni socio-economiche del nucleo familiare del beneficiario e dei soggetti civilmente obbligati, oltre alla documentazione concernente l'eventuale applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

Nel caso in cui il ricovero sia disposto in via d'urgenza il richiedente può presentare la documentazione sopra indicata anche successivamente alla richiesta di intervento di compartecipazione, ma comunque entro il termine di 90 giorni dalla data di accoglimento in struttura. Trascorso detto termine non potrà essere attivata alcuna compartecipazione economica da parte del Comune, che agirà nei confronti dell'utente per il recupero delle somme anticipate, nei modi previsti dal presente regolamento.

ART. 5

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PRESTAZIONE AGEVOLATA

Il Comune interviene con un sostegno economico qualora il Servizio amministrativo sociale, anche sulla base della relazione predisposta dall'assistente sociale, accerti nei confronti del beneficiario la contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni:

1. residenza anagrafica nel territorio comunale prima del ricovero (ultima residenza anagrafica ex art. 6, comma 4, L. 328/2000 e s.m.i.);
2. possesso di un I.S.E.E. per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, di cui all'art.6 del DPCM n.159/2013 e s.m.i., di importo non superiore a Euro 13.000,00. Tale importo potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale;
3. progetto assistenziale condiviso con i servizi sociosanitari dell'Azienda sanitaria competente territorialmente, dal quale si evinca l'impossibilità di permanenza della persona nell'ambiente familiare e l'inadeguatezza di ogni altra soluzione alternativa all'inserimento in strutture residenziali a carattere socioassistenziale e/o sociosanitario;
4. situazione reddituale non sufficiente a coprire il costo dell'intera retta;
5. soggetti civilmente obbligati non in grado di farsi carico totalmente/parzialmente della retta di permanenza presso la struttura residenziale e che hanno sottoscritto l'impegno alla compartecipazione della retta, dopo aver presentato la documentazione richiesta.

Non viene concesso nessun intervento economico qualora il beneficiario risulti:

- a) essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, anche in quota con altri soggetti, su tutto il territorio nazionale e all'estero fatta eccezione per la casa di abitazione, destinata ad abitazione principale, se in essa risultano residenti il coniuge e/o i figli, i

- genitori ovvero fratelli e sorelle non titolari di diritto reale su altre unità immobiliari disponibili e idonee al proprio uso abitativo, a condizione che il valore catastale della casa non sia superiore a Euro 100.000,00= (oppure al limite stabilito dalla Giunta comunale) fatto salvo l'eventuale accertamento sul reale valore di mercato ed a quanto previsto al successivo art. 6;
- b) aver donato tutto o parte del proprio patrimonio nei tre anni precedenti la domanda di integrazione della retta, fatta eccezione per le donazioni di modico valore valutate in rapporto alle condizioni economiche del donante. I donatari sono tenuti a coprire l'importo della retta, fino alla concorrenza del valore dei beni ricevuti in donazione (ex art. 437 c.c.);
- c) essere titolare di valori mobiliari ad eccezione di una franchigia non superiore a Euro 3.500,00.

Sono esclusi dall'intervento economico comunale ad integrazione della retta i beneficiari di ricoveri temporanei, tranne i soggetti che non hanno una rete di sostegno familiare di riferimento.

ART. 6

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA DEL BENEFICIARIO

La capacità economica del beneficiario, in relazione alla quale è determinata l'entità dell'intervento comunale, viene valutata sulla scorta di quanto sotto specificato, fatto salvo comunque il possesso in capo al soggetto interessato dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 5.

Il singolo beneficiario concorre alla copertura della retta con tutti i redditi percepiti, nonché con le indennità eventualmente riconosciute, fatta salva la quota mensile destinata a sostenere le spese personali (Margine di Autosufficienza Economica) così come prevista dalle disposizioni regionali.

Per la determinazione dell'intervento economico comunale viene valutata la situazione patrimoniale del beneficiario. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si deve tenere conto dei seguenti elementi:

A. Redditi:

1. trattamenti economici soggetti ad IRPEF;
2. trattamenti economici esenti dall'IRPEF (indennità di accompagnamento, assegno di invalidità, rendite INAIL-INPS o di altro Ente, pensioni per ciechi e per sordomuti, pensione o assegno sociale, pensioni di guerra, redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia);
3. altri trattamenti o benefici economici comunque percepiti.

B. Beni mobili, per la quota posseduta:

- libretti di risparmio;
- BOT, CCT ed altri titoli di credito;
- depositi bancari, postali;
- investimenti finanziari;
- altri valori mobiliari comunque posseduti.

In presenza di depositi intestati al richiedente su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT e altri titoli, depositi bancari e postali, investimenti finanziari, ecc. l'intervento economico comunale verrà erogato solo a seguito dell'esaurita disponibilità delle predette somme, fatta salva la franchigia di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) del presente regolamento.

Beni immobili: la proprietà o altro diritto reale su beni immobili non consente l'accesso all'intervento comunale per l'integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali a carattere socioassistenziale e/o sociosanitario, con la sola eccezione di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) del presente regolamento.

In applicazione dell'art. 2740 c.c qualora il richiedente entrasse nella disponibilità di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze verranno direttamente utilizzate per il pagamento della retta. Il Comune valuterà, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente il contributo fino a concorrenza dell'importo dei proventi stessi.

Se l'entità delle sopravvenienze fosse tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune, il medesimo porrà in essere tutte le procedure opportune per il recupero delle somme corrisposte e di cui non abbia avuto copertura.

ART. 7

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI

I soggetti tenuti agli alimenti nei confronti della persona in stato di bisogno, ai sensi dell'art. 433 c.c., sono nell'ordine:

- il coniuge;
- i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali e gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani (figli dello stesso padre e stessa madre) o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

I predetti soggetti concorrono al pagamento della retta di ricovero del familiare, nell'ordine di cui sopra, fino alla copertura dell'intera retta.

Per definire la quota di integrazione della retta i soggetti di cui sopra dovranno presentare l'attestazione I.S.E.E. del proprio nucleo familiare. Detta attestazione dovrà essere annualmente aggiornata.

Quota di compartecipazione mensile

La quota di compartecipazione mensile massima richiesta a ciascun nucleo familiare dei soggetti civilmente obbligati viene calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Quota di compartecipazione mensile} = \frac{(\text{I.S.E.E.} - \text{Euro } 8.107,50)}{\text{soglia massima} - \text{soglia di esenzione}} \times \text{quota di compartec. mensile massima richiesta}$$

Si intende per:

- Soglia di esenzione: attestazione I.S.E.E. pari al valore* massimo previsto per l'accesso al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica, gas naturale, acqua (SGATE);
- Soglia massima di accesso al beneficio: Euro 35.000,00= (se il nucleo presenta un'attestazione I.S.E.E. al di sopra di tale importo, la copertura della retta di ricovero sarà a totale carico dello stesso);
- Quota di compartecipazione mensile massima richiesta (con attestazione I.S.E.E. compresa tra il valore massimo previsto per l'accesso al bonus sociale SGATE e Euro 35.000,00) : Euro 500,00.

*(attualmente valore fissato in Euro 8.107,50)

Qualora più soggetti civilmente obbligati appartengano ad uno stesso nucleo familiare, la quota di compartecipazione è unica ed i civilmente obbligati ne rispondono in solido.

Abbattimenti

Prima del calcolo della quota di compartecipazione, si applica un abbattimento del 20 % sull'I.S.E.E. dei nipoti discendenti, ascendenti prossimi, generi, nuore e suoceri del beneficiario, del 30 % sull'I.S.E.E. dei fratelli e sorelle dello stesso. I soggetti civilmente obbligati che siano disabili certificati ai sensi della L. 104/1992 ovvero riconosciuti invalidi al 100% hanno diritto ad un ulteriore abbattimento del 25 % sulla quota calcolata a loro carico.

Esoneri

Sono esonerati dal versamento della quota i soggetti civilmente obbligati che siano minori d'età o che siano ricoverati in una struttura protetta che comporta il versamento di tutti i loro redditi a copertura delle spese necessarie al loro ricovero. Per fruire di quest'ultima esenzione è necessario che sia presentata apposita dichiarazione.

Reddito della famiglia

Qualora l'unica fonte di sostentamento del beneficiario ricoverato e della sua famiglia anagrafica sia costituita dai redditi del primo, la misura della quota di compartecipazione sarà determinata garantendo ai familiari fiscalmente a carico una franchigia pari all'importo del minimo vitale impignorabile (periodicamente aggiornato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS).

Lo stesso trattamento sarà applicato anche nel caso in cui i componenti della famiglia anagrafica del beneficiario abbiano redditi propri ma inferiori all'importo del minimo vitale impignorabile INPS.

Spese documentate

Nella quantificazione della quota di compartecipazione dovuta, è possibile tener conto di eventuali somme già versate come obbligo alimentare per il ricovero di un altro familiare (ricompreso nell'elenco di cui all'art.433 del codice civile) se viene presentata agli uffici idonea documentazione comprovante la spesa a tal fine sostenuta.

La soglia di esenzione, la soglia massima di accesso al beneficio e la quota di compartecipazione massima richiesta a ciascun soggetto civilmente obbligato, possono essere aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.

ART . 8

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Il Comune, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria verificando la completezza della documentazione richiesta, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Il Comune richiede una sola volta l'eventuale documentazione integrativa o sostitutiva, che deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta. La richiesta di integrazione sospende i termini del procedimento, ai sensi della normativa vigente, fino all'acquisizione di quanto richiesto.

Qualora non venga rispettato detto termine viene comunicata per iscritto al richiedente l'inammissibilità della domanda, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 bis della L.241/1990.

Il responsabile del Servizio amministrativo sociale, a conclusione del procedimento, adotta il provvedimento di concessione o diniego e ne dà comunicazione al richiedente.

ART. 9

CALCOLO DELL'INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE A PARZIALE COPERTURA DELLA RETTA DI RICOVERO

L'intervento economico comunale a parziale copertura della retta di ricovero è determinato dalla differenza tra la retta di degenza e la somma della quota a carico del beneficiario e delle quote che, secondo i criteri di cui al precedente articolo 7, devono essere sostenute dai soggetti civilmente obbligati.

ART. 10

REVISIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO DA PARTE DEL COMUNE

Annualmente il Comune verifica il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione dell'intervento economico e adotta gli eventuali provvedimenti di modifica o di revoca

In caso di mancato adempimento dell'obbligo annuale di presentazione dei documenti del beneficiario necessari al calcolo della sua capacità economica e dell'attestazione I.S.E.E. da parte dei soggetti civilmente obbligati, il Comune proseguirà nell'erogazione dell'intervento economico disciplinato dal presente regolamento, salvo il recupero delle maggiori somme eventualmente corrisposte nel periodo.

Il beneficiario e i soggetti civilmente obbligati dovranno altresì presentare un I.S.E.E. aggiornato qualora si verifichino variazioni nel loro nucleo familiare.

ART. 11 CONTROLLI

Il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Qualora si riscontrino delle irregolarità oppure omissioni nelle dichiarazioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, l'ufficio competente comunica ai soggetti richiedenti tali irregolarità invitandoli a regolarizzare o a completare la dichiarazione. In mancanza della regolarizzazione il procedimento non ha seguito.

ART. 12 RECUPERI E RIVALSE

Il Comune attiva le procedure di recupero e rivalsa al fine di consentire:

1. Il recupero di risorse economiche del beneficiario quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti e acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili, eredità, ecc.;
2. Il recupero delle somme anticipate dall'Ente nei casi di ricovero disposto in via d'urgenza ed indifferibilità ovvero in tutti i casi in cui si riscontri successivamente la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento di compartecipazione;
3. Il recupero del credito nei confronti degli eredi, successivamente al decesso del soggetto ricoverato, ai sensi dell'art.754 del codice civile.

ART. 13 CASI PARTICOLARI

In situazioni particolari, sulla base di motivata relazione predisposta dall'assistente sociale, la Giunta comunale valuta casi particolari rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 14 NORME TRANSITORIE FINALI

Il presente regolamento entra in vigore dal _____.

Relativamente a coloro che già beneficiano del contributo comunale, l'ufficio competente provvederà a rideterminare le quote di contribuzione sulla base del presente regolamento.